

DISCIPLINARE DI GARA EUROPEA A PROCEDURA RISTRETTA PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI ELICOTTERI MILITARI LEGGERI MONOMOTORE E RELATIVO SUPPORTO TECNICO-LOGISTICO INTEGRATO E ADDESTRATIVO PER L'ARMA DEI CARABINIERI (CC) - SMARTCIG ZE63238691 – RETTIFICA AGLI ARTICOLI 8 e 11

Al fine di correggere errori materiali riscontrati nel testo degli articoli 8 e 11 del citato Disciplinare di gara, sono apportate le seguenti modifiche che, in relazione al contenuto, non comportano una modifica delle tempistiche procedurali.

8. AVVALIMENTO (Modifica al soli penultimo capoverso)

Il penultimo capoverso dell'articolo 8 del disciplinare di gara è così modificato: “È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione”.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO (integralmente sostituito)

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della domanda. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione della domanda;
- la mancata presentazione di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della domanda;

Ai fini della sanatoria il concorrente verrà invitato dalla stazione appaltante, attraverso l'apposita sezione del Sistema denominata “Area comunicazioni”, a rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie entro un congruo termine non superiore a dieci giorni.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.